*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 156° - Numero 290**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 14 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO


## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'interno**

DECRETO 19 novembre 2015, n. **196**.

**Regolamento recante modifiche all'articolo 14 del decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.** (15G00211) . . . . . . . . . . *Pag.* 1

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 26 novembre 2015.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Forlì.** (15A09259) . . . . . . . . . . *Pag.* 4

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 4 dicembre 2015.

**Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2308).** (15A09262) . . . . . . . . . . *Pag.* 4

## CIRCOLARI

**Ministero dell'economia e delle finanze**

CIRCOLARE 16 novembre 2015, n. **30**.

**Dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale. Aspetti amministrativi e operativi.** (15A09263). . . . . . . . . . *Pag.* 8

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


**Autorità di bacino della Puglia**

Approvazione delle nuove perimetrazioni che riguardano i territori comunali di Castellaneta, Carosino, Monteiasi, San Giorgio Ionico, Vico del Gargano, Ugento, San Pietro Vernotico. (15A09261) . *Pag.* 15

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ESSO Italiana S.r.l., in Augusta, per l'esercizio della raffineria nel Comune di Augusta, limitatamente alle emissioni in atmosfera. (15A09260). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 15

**Ministero dell'economia e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 novembre 2015 (15A09337) . . . . . . *Pag.* 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2015 (15A09338) . . . . . . *Pag.* 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2015 (15A09339) . . . . . . *Pag.* 17

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2015 (15A09340) . . . . . . *Pag.* 17

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2015 (15A09341) . . . . . . *Pag.* 18

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2015 (15A09342) . . . . . . *Pag.* 18

**Ministero della salute**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastiplan LC», 300 mg / 20 mg (cefapirina/prednisolone) sospensione intramammaria per bovine in lattazione. (15A09253) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Forcyl Swine» 160 mg/ml, soluzione iniettabile per suini. (15A09254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinolytic 12,5 mg/ml» Soluzione iniettabile per bovini (nuova concentrazione del medicinale veterinario già autorizzato). (15A09255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 19

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 27/15 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 24 aprile 2015. (15A09250). . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 20

Approvazione della delibera n. 09/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 28 marzo 2015. (15A09251) . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 20

Approvazione della delibera n. 23/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 29 novembre 2014. (15A09252) . . . . . . . . . . *Pag.* 20
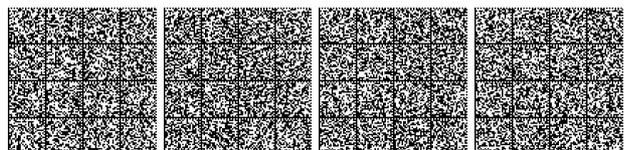
# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 novembre 2015, n. **196**.

**Regolamento recante modifiche all'articolo 14 del decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 24-*quater*, comma 6, ai sensi del quale con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, tra l'altro, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato», adottato ai sensi del citato articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e, in particolare, l'articolo 14, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del proprio decreto 3 dicembre 2013, n. 144, che disciplina la durata e le finalità del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

Ritenuto, per le finalità di conseguire risparmi di spesa, in ossequio ai principi di economicità, semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, di dover modificare l'articolo 14 del proprio decreto n. 199 del 2002;

Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 12 novembre 2015, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199*

1. All'articolo 14 del Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, la parola: «assegnazione», è sostituita dalla seguente: «servizio».

Art. 2.

*Disposizioni transitorie*

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai corsi di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 2015

*Il Ministro:* ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2015*
*Interno, foglio n. 2243*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
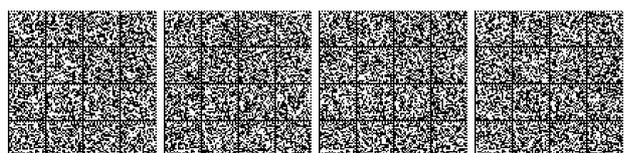
*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia):

«Art. 24-*quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:

*a)* nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;

*b)* nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

*a)* abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

*b)* non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera *a)* e vincitori anche di quello di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera *b)*.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui ai comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui ai comma 1, lettere *a)* e *b)*, abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, precedono in ruolo i vincitori del Concorso di cui alla successiva lettera *b)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Durata e finalità)*.— 1. Il corso di formazione professionale di cui all'art. 24 -*quater*, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di servizio, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144:

«Art. 1. — 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 1991. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nelle premesse, dopo il terzo "Visto" è inserito il seguente: "Visto l'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;";

*b)* dopo il capo II - Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente: "Capo II-*bis* - Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate";

*c)* al capo II-*bis*, dopo l'art. 13, sono inseriti i seguenti:

"13-*bis (Procedure e modalità concorsuali semplificate)*. – 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere *a)* e *b)*, riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo art. 24-*quater*.

2. I posti del concorso di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.

3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera *b)*, comma 1, del medesimo art. 24-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere *a)* e *b)*, comma 1, dello stesso art. 24-*quater*. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

13-*ter (Bando di concorso)*. — 1. Il concorso di cui all'art. 13-*bis* è indetto con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

*a)* il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
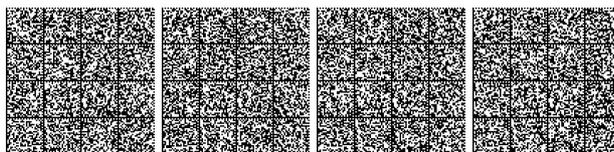
*b)* i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;

*c)* le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;

*d)* le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

*e)* ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

13-*quater (Titoli)*. — 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 24-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

*a)* rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;

*b)* anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;

*c)* speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;

*d)* titoli di studio, fino a 3 punti;

*e)* conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;

*f)* conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;

*g)* per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 24-*quater*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

*a)* rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;

*b)* anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;

*c)* speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;

*d)* titoli di studio, fino a 8 punti;

*e)* conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;

*f)* conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;

*g)* per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.

3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità anche sul sito dell'amministrazione.

13-*quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria)*. – 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.

2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'art. 13-*bis*, comma 2.

13-*sexies (Rinvio)*. — 1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al capo I, nonché quelle di cui al capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 24-*quater*, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

13-*septies (Ambito di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente capo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.";

*d)* all'art. 14 le parole: «ed ha la durata di quattro mesi;» sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del capo della Polizia -direttore generale della Pubblica sicurezza;».

— Si riporta il testo dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

**15G00211**
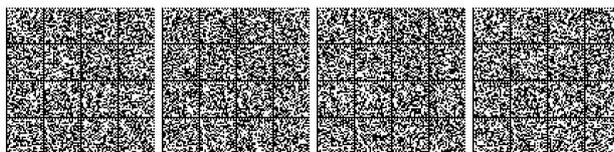
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 2015.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Forlì.**

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 1089 del 23 novembre 2015 con la quale il Direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì ha comunicato il mancato funzionamento - per chiusura totale - della medesima Commissione tributaria a causa dello sciopero generale dei dipendenti pubblici indetto per l'intera giornata del 20 novembre 2015 dalla Confederazione sindacale USB cui ha aderito la totalità del personale;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte della Commissione tributaria provinciale di Forlì nel giorno 20 novembre 2015 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Emilia-Romagna che ha espresso, con atto n. 10 in data 23 novembre 2015, parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento di mancato funzionamento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Forlì per il giorno 20 novembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2015

*Il direttore:* SIRIANNI

**15A09259**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 dicembre 2015.

**Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.** (Determina n. 2308).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31/10/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre 2014, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di direttore dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente "Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo";

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida "Sunset Clause" pubblicate nel portale internet dell'AIFA Area Registrazione;

Visto il "Warning di prossima decadenza" del 14 gennaio 2015, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il "Warning di prossima decadenza" del 13 marzo 2015, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il "Warning di prossima decadenza" del 20 maggio 2015, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei surriferiti "Warning di prossima decadenza";

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei già citati "Warning di prossima decadenza" non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato negli stessi warning;

Visto che, entro il termine previsto dalle Linee Guida Sunset Clause, alcune società titolari di AIC hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza è stato dato esito negativo in quanto non applicabili i criteri di esenzione previsti nelle Linee Guida "Sunset Clause" pubblicate nel Portale internet dell'AIFA – Area Registrazione;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 18 settembre 2015, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di non sono stati commercializzati durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per ognuno di essi;

Considerato che talune aziende hanno confermato che alcuni medicinali di loro titolarità, sebbene non inseriti nei "warning di prossima decadenza" pubblicati nel Portale internet dell'AIFA, non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono
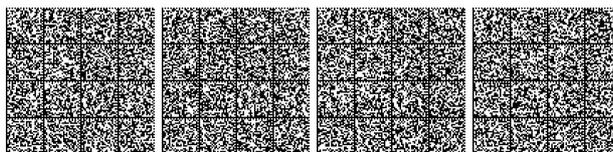
Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante " Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2015

*Il dirigente:* MARRA

ALLEGATO

| AIC | Denominazione Medicinale | Titolare AIC | Decadenza |
|---|---|---|---|
| 023873 | ACEF | K.G. ITALIA S.R.L. | 01/03/2015 |
| 035920 | ALDEPRELAM | BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A. | 01/04/2015 |
| 037605 | AMLODIPINA MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | 17/01/2015 |
| 041188 | ANASTROZOLO KABI | FRESEN*IUS* KABI ONCOLOGY PLC | 01/05/2015 |
| 013993 | ANTIBIOPTAL | THEA FARMA S.P.A. | 01/05/2015 |
| 035990 | APENTIN | BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A. | 01/04/2015 |
| 028092 | ARTRICOL | MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. | 01/03/2015 |
| 028151 | ATENOLOLO E INDAPAMIDE ACTAVIS | ACTAVIS GROUP PTC EHF | 01/03/2015 |
| 038891 | AZITROMICINA MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | 02/01/2015 |
| 040863 | BENAZEPRIL AUROBINDO | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | 01/06/2015 |
| 038374 | BETAISTINA MYLAN GENE-RICS ITALIA | MYLAN S.P.A. | 01/03/2015 |
| 026742 | BETHACIL | PFIZER ITALIA S.R.L. | 01/03/2015 |
| 039885 | BICALUTAMIDE KABI | FRESEN*IUS* KABI ONCOLOGY PLC | 01/05/2015 |
| 038349 | BICALUTAMIDE MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | 10/05/2015 |
| 041447 | BISOPROLOLO ACTAVIS | ACTAVIS GROUP PTC EHF | 01/03/2015 |
| 039269 | BLEOMICINA TEVA | TEVA ITALIA S.R.L. | 01/05/2015 |
| 033510 | CARDIONORM | NEW RESEARCH S.R.L. | 01/03/2015 |
| 040038 | CINETEO | TEOFARMA S.R.L. | 01/07/2015 |
| 018060 | DERMAFLOGIL | NCSN FARMACEUTICI S.R.L. | 01/04/2015 |
| 040560 | DOCETAXEL HIKMA | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. | 01/06/2015 |
| 040862 | DONEPEZIL ARROW GENERICS | ARROW GENERICS LTD | 01/05/2015 |
| 041028 | DONEPEZIL SPECIFAR | SPECIFAR S.A. | 01/04/2015 |
| 039886 | DONEPEZIL TORRENT | TORRENT PHARMA GMBH | 01/03/2015 |
| 041559 | DORZOLAMIDE E TIMO-LOLO FDC PHARMA | FDC PHARMA | 01/06/2015 |
| 041558 | DORZOLAMIDE FDC PHARMA | FDC PHARMA | 01/06/2015 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002258 | EMOPON 12 | LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL | 01/07/2015 |
| 029459 | EPARINLIDER | SCHARPER S.P.A. | 01/05/2015 |
| 023112 | ETHRANE | ABBVIE S.R.L. | 06/07/2015 |
| 026682 | EUCARNIL | CRINOS S.P.A. | 01/03/2015 |
| 038882 | FINASTERIDE MYLAN | MYLAN S.P.A. | 08/03/2015 |
| 040051 | FLUXORAL | PROGEN S.R.L. | 01/05/2015 |
| 031374 | GLICEROLO CON SODIO CLORURO NOVASELECT | S.M. FARMACEUTICI S.R.L. | 01/07/2015 |
| 031792 | ICTAMMOLO RAMINI | RAMINI S.P.A. | 01/06/2015 |
| 024418 | ISSIUM | LIFEPHARMA S.P.A. | 01/07/2015 |
| 041265 | KABIDEX | FRESEN*IUS* KABI ONCOLOGY PLC | 01/05/2015 |
| 041487 | KEFORT | LABORATORIOS LICONSA, S.A. | 01/03/2015 |
| 041231 | KETIVASTIN | ITALCHIMICI S.P.A. | 01/04/2015 |
| 039302 | KYTTA | BRACCO S.P.A. | 01/04/2015 |
| 033488 | LANSOPRAZOLO TAKEDA | TAKEDA ITALIA S.P.A. | 01/09/2015 |
| 040770 | LEVOFLOXACINA IBIGEN | IBIGEN S.R.L. | 01/05/2015 |
| 041565 | LOSARTAN MYLAN | MYLAN S.P.A. | 01/04/2015 |
| 035408 | METFORMINA MYLAN | MYLAN S.P.A. | 25/10/2014 |
| 040185 | MICOFENOLATO MOFETILE MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | 30/07/2015 |
| 031812 | MONOBIOS | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 01/07/2015 |
| 014385 | NEVACORT | FARMITALIA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEU- TICA S.R.L. | 01/06/2015 |
| 040630 | OLAFLY | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 01/05/2015 |
| 040340 | OLANZAPINA ABC | ABC FARMACEUTICI S.P.A. | 01/05/2015 |
| 040531 | OLANZAPINA BRUNIFARMA RESEARCH | BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L. | 01/05/2015 |
| 037702 | OXCARBAZEPINA MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | 20/03/2015 |
| 028278 | PALUDRINE | ASTRAZENECA UK LIMITED | 01/03/2015 |
| 035744 | PAMIDRONATO DISODICO HIKMA | HIKMA ITALIA S.P.A. | 01/04/2015 |
| 034591 | PASTA DEVITALIZZANTE SENZA ARSENICO | GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. | 01/05/2015 |
| 025671 | PICILLIN | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 01/05/2015 |
| 041388 | RANITIDINA ACCORD HEALTHCARE | ACCORD HEALTHCARE LIMITED | 01/05/2015 |
| 036597 | SERTRALINA EG | EG S.P.A. | 01/07/2015 |
| 035134 | SUCRALFATO ABC | ABC FARMACEUTICI S.P.A. | 01/03/2015 |
| 024339 | SUPERO | LIFEPHARMA S.P.A. | 06/07/2015 |
| 037410 | TERBINAFINA EUROGENERICI | EG S.P.A. | 01/03/2015 |
| 027418 | TRIHERPINE | MEDIVIS S.R.L. | 01/05/2015 |
| 041158 | VALSARTAN MYLAN PHARMA | MYLAN S.P.A. | 01/03/2015 |
| 041502 | VALSOL | LABORATORIOS LICONSA, S.A. | 01/05/2015 |
| 039261 | VINORELBINA HIKMA | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. | 01/03/2015 |

**15A09262**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 novembre 2015, n. **30**.

**Dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale. Aspetti amministrativi e operativi.**

*Ai titolari dei conti di contabilità speciale aperti presso le Tesorerie dello Stato;*

*e p.c.*

*Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;*

*Presidenza del Consiglio dei ministri:*

*Segretariato generale;*

*Dipartimento della protezione civile;*

*Corte dei conti;*

*Agenzia delle entrate:*

*Direzione centrale amministrazione;*

*Settore contabilità e bilancio;*

*Ufficio struttura di gestione;*

*Agenzia delle dogane e dei monopoli:*

*Direzione centrale legislazione e procedure doganali;*

*Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari dell'Unione europea;*

*I.N.P.S.:*

*Direzione centrale bilanci e servizi fiscali;*

*Equitalia S.p.a.:*

*Divisione servizi accentrati di corporate;*

*Amministrazione e finanza;*

*U.O. Contabilità di riscossione;*

*Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri;*

*Ragionerie territoriali dello Stato;*

*Banca d'Italia:*

*Servizio tesoreria dello Stato.*

*Premessa.*

Con la circolare n. 23/RGS del 22 luglio 2015 è stato presentato il progetto per la dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale, fornendo le prime indicazioni sugli adempimenti necessari per l'emissione di ordini di pagamento informatici da parte dei titolari, a partire dal 1° gennaio 2016, data di avvio delle nuove procedure.

Con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni su aspetti di carattere amministrativo, per le particolari ricadute connesse al passaggio al titolo di pagamento telematico, e le necessarie istruzioni operative inerenti le caratteristiche e le modalità di emissione del titolo informatico.

1. *Aspetti amministrativi.*

Il funzionamento operativo delle contabilità speciali continua a essere regolato dalle specifiche disposizioni contenute nelle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato - IST - (articoli 144-150), approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2007.

L'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2015 (Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale) fornisce specifiche indicazioni sugli adempimenti amministrativi a carico dei titolari delle contabilità speciali, adeguandoli alle peculiarità delle procedure informatiche.

Per quanto riguarda i rendiconti amministrativi, cui sono tenuti i titolari delle contabilità speciali, restano fermi i principi di carattere generale che si rinvengono negli articoli 333 e seguenti del regio decreto n. 827/1924 e nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

Sempre con riferimento alla rendicontazione amministrativa, il citato art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 2015 richiama al comma 1 le norme dettate in materia dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011 e specifica che al rendiconto da inviare ai competenti uffici di controllo deve essere allegata la documentazione giustificativa delle somme erogate. Agli uffici di controllo, rientranti nel sistema delle ragionerie, viene fornita evidenza informatica delle movimentazioni in entrata e in uscita sulle contabilità speciali di loro competenza.

Le somme relative ai pagamenti non andati a buon fine e a quelli da estinguere in contanti, non riscosse dal beneficiario entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità del pagamento, sono riaccreditate sulla contabilità speciale sulla quale è stato emesso l'ordinativo per il pagamento originario. In questi casi è onere del titolare della contabilità speciale provvedere direttamente al rinnovo del pagamento, dopo aver «ripreso in carico» dal punto di vista contabile le somme restituite, come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 5.

Il successivo comma 3 reca disposizioni in materia di passaggio di fondi tra contabilità speciali, ribadendo il divieto di girofondi tra le contabilità speciali intestate a funzionari delegati della stessa amministrazione. Nei casi in cui le operazioni di girofondi siano ammesse da spe-

cifiche disposizioni normative (es.: la legge n. 169/1960 per le Prefetture, estesa anche ai funzionari delegati del Ministero dei beni culturali) è necessario che tali operazioni siano effettuate nel più stretto e rigoroso rispetto delle procedure stabilite, tra cui la preventiva emanazione del decreto autorizzativo del MEF, dandone comunicazione agli uffici cui è affidato il riscontro del rendiconto amministrativo. Quando invece l'operazione di girofondi si renda necessaria per recuperare un errore materiale dell'Amministrazione centrale in sede di trasferimento di risorse ai propri funzionari delegati, semplificando la prassi oggi in uso, il citato comma 3 prevede che la stessa Amministrazione centrale autorizzi il funzionario delegato a trasferire i fondi da una contabilità speciale a un'altra. Anche questa comunicazione deve essere debitamente resa nota agli uffici cui è affidato il riscontro del rendiconto amministrativo.

Per completezza di informazione si ritiene opportuno sottolineare che ogni contabilità speciale ha un unico soggetto titolare, cui le disposizioni assegnano il potere di spesa su determinati fondi assegnati e trasferiti sulla stessa contabilità speciale. Resta valida la disposizione riferita ai titoli di spesa cartacei ma estendibile anche a quelli telematici, di cui all'art. 115 delle IST, che prevede che i titoli di spesa tratti su contabilità speciali siano «firmati dai titolari della funzione o da chi legittimamente li sostituisce o sia stato a ciò delegato sotto la responsabilità del titolare».

2. *Emissione e invio dell'ordinativo telematico: opzioni implementate.*

Tenuto conto che le istruzioni operative della presente circolare sono in parte diversificate a seconda delle modalità di emissione dell'ordine di pagamento e di invio alla tesoreria statale, si riportano di seguito le tre opzioni implementate, già presentate nella citata circolare n. 23, cui si fa rinvio:

1) i titolari di contabilità speciale possono emettere ordinativi informatici e firmarli digitalmente, direttamente via web sull'apposito portale predisposto; RGS provvede al loro inoltro alla Banca;

2) i titolari di contabilità speciale possono predisporre i titoli di spesa telematici (secondo lo standard condiviso tra la RGS e la Banca d'Italia), firmarli digitalmente su un proprio applicativo e trasmetterli a RGS con un flusso elaborato autonomamente, per il successivo invio alla stessa Banca;

3) per i funzionari delegati delle amministrazioni statali, intesi quali ordinatori secondari di spesa, che ricevono fondi tramite ordini di accreditamento estinguibili in contabilità speciale e che sono incardinati nella struttura organizzativa dei Ministeri (1), la predisposizione dei titoli di pagamento avviene con apposite funzionalità del sistema SICOGE. Anche in questo caso RGS provvede a trasmettere gli ordinativi di pagamento alla Banca. Si reputa opportuno precisare fin da subito che il conto di contabilità speciale può essere associato a un unico codice di funzionario delegato e che le predette funzionalità sono correlate con la rilevazione delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.

3. A*ttività propedeutiche all'avvio delle nuove procedure.*

L'avvio delle nuove procedure informatiche, fissato al 1° gennaio 2016, impone l'esecuzione di talune attività propedeutiche da parte delle Amministrazioni e degli uffici interessati, da svolgere tramite le funzionalità rese disponibili su GEOCOS o su SICOGE, a seconda dell'applicativo utilizzato.

In particolare, come già anticipato con la citata circolare n. 23, presupposto indispensabile per l'emissione di titoli telematici è il possesso, da parte dei soggetti titolari del potere di firma delle disposizioni di pagamento, di un dispositivo nominativo di firma digitale, costituito da una smart card o da un token USB, rilasciati da uno dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Si segnala inoltre che il certificato di firma digitale ha una scadenza oltre la quale non è più utilizzabile e che ogni problema relativo all'utilizzo del dispositivo di firma digitale è causa di impedimento all'emissione degli ordinativi di pagamento informatici.

La Ragioneria generale ha acquisito dalla Banca d'Italia l'elenco dei titolari delle contabilità speciali aperte presso le Tesorerie e dei loro sostituti, in quanto soggetti oggi legittimati alla firma degli ordinativi cartacei. Nonostante la Banca abbia integrato le informazioni possedute con una rilevazione *ad hoc* interessando direttamente i titolari delle contabilità speciali, l'acquisizione dei dati non risulta completa e non copre tutte le contabilità speciali attive, attese le difficoltà incontrate, in alcuni casi, nel reperimento delle informazioni presso le amministrazioni interessate.

*a.* Attivazione delle utenze GEOCOS (prima attivazione, variazioni, nuove utenze).

Sulla base dell'elenco fornito dalla Banca d'Italia sono in corso di attivazione le utenze GEOCOS riservate ai titolari delle contabilità speciali e ai loro sostituti ai quali saranno forniti entro la fine del mese di novembre, via posta elettronica, user id e password per il primo accesso. L'attivazione delle utenze presuppone la disponibilità del codice fiscale e dell'indirizzo e-mail di titolari e sostituti e quindi l'avvenuta comunicazione di tali informazioni alla Banca d'Italia, il cui censimento, come detto, non è stato completo. I titolari/sostituti che non abbiano già fornito queste informazioni alla Banca debbono comunicare a questo Dipartimento, IGEPA, Ufficio XII via PEC (all'indirizzo rgs.igepa.utenzegeocos@pec.mef.gov.it) il codice fiscale e l'indirizzo e-mail del titolare della contabilità speciale e dell'eventuale sostituto, per consentire l'attivazione delle relative utenze. L'accesso all'applicativo sarà reso disponibile tramite collegamento Internet all'indirizzo https://geocos.mef.gov.it, al 15 dicembre 2015. È di competenza dei titolari delle contabilità speciali, sotto la loro responsabilità, comunicare tempestivamente i dati relativi ai «compilatori» che avranno accesso al sistema

(1) Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle Amministrazioni periferiche del Ministero dell'interno (Prefetture) o di quello dei Beni culturali (soprintendenze, archivi di Stato). Sono invece esclusi dall'utilizzo di SICOGE, ma rientrano nelle opzioni 1 o 2, i soggetti titolari di contabilità speciali appositamente istituite per progetti o interventi specifici, a seguito di accordi di programma, ovvero di ordinanze di protezione civile.

senza potere di firma, inviando apposita richiesta via mail al seguente indirizzo: assistenza.cp@tesoro.it, indicando nell'oggetto «Richiesta utenze GEOCOS», per consentire la creazione delle relative utenze.

Nel caso di un avvicendamento nella figura del titolare della contabilità speciale, il nuovo titolare dovrà comunicarlo in via amministrativa inviando una PEC a questo Dipartimento, IGEPA, Ufficio XII, allegando il provvedimento di nomina e ogni altro documento necessario a comprovare l'avvicendamento, oltre alla fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del titolare per la creazione della relativa utenza GEOCOS, come da facsimile (allegato *A)*. L'avvicendamento comporta la disattivazione delle utenze del precedente titolare e del suo sostituto, dato il carattere fiduciario dell'incarico affidato a quest'ultimo. Sarà cura e onere del nuovo titolare confermare, ovvero modificare le figure del sostituto e dei compilatori inviando apposita richiesta via mail al seguente indirizzo: assistenza.cp@tesoro.it, indicando nell'oggetto «Richiesta utenze GEOCOS».

In sede di istituzione di nuove contabilità speciali, l'istanza per l'apertura a cura del titolare, da presentare al citato Ufficio XII dell'IGEPA, deve fornire oltre al provvedimento di nomina del titolare, fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del titolare medesimo per la creazione della relativa utenza sull'applicativo GEOCOS, come da fac-simile (allegato *B)*. Sarà cura poi del titolare richiedere l'attivazione delle utenze per il sostituto e per i compilatori, inviando apposita richiesta via mail al seguente indirizzo: assistenza.cp@tesoro.it, indicando nell'oggetto «Richiesta utenze GEOCOS».

*b.* Adesione alla modalità di trasmissione dei titoli tramite FTP.

Per quanto riguarda la possibilità di trasmettere alla RGS un flusso telematico contenente gli ordinativi di contabilità speciale per il successivo invio alla Banca (punto 2 del § 2) si conferma che la trasmissione avverrà con modalità FTP (file transfer protocol) e che il tracciato tipo del flusso, con le caratteristiche e la dimensione dei singoli campi che lo compongono, è stato definito con la Banca d'Italia. Tenuto conto degli aspetti tecnico-informatici connessi, per concordare i tempi e i modi di adesione al progetto, i titolari delle contabilità speciali che si avvarranno di questa modalità trasmissiva possono prendere contatti con l'ufficio di questo Dipartimento che sovrintende le attività di realizzazione informatica, al seguente indirizzo di posta elettronica: igics.ufficio5.rgs@tesoro.it, da estendere, per conoscenza, a «assistenza.cp@tesoro.it».

L'adesione alla presente modalità di emissione e trasmissione degli ordinativi di contabilità speciale, che implica anche specifici interventi di carattere informatico sull'applicativo GEOCOS, sarà formalizzata con uno scambio di lettere tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il titolare della contabilità speciale e comunicata alla Banca d'Italia.

Resta inteso che l'adesione a questa opzione potrà essere attivata anche in un momento successivo rispetto alla data del 1° gennaio 2016, dalle Amministrazioni che in sede di prima attuazione della dematerializzazione si avvalgono della possibilità di emettere i titoli informatici utilizzando le funzionalità GEOCOS via web.

*c.* Attivazione delle utenze SICOGE.

Essenziale presupposto per la gestione dei titoli di contabilità speciale sul SICOGE è la verifica da parte degli Uffici centrali di bilancio dell'associazione di ciascun conto di contabilità speciale al codice del funzionario delegato titolare della stessa presente sul sistema SPESE, in modo che, come già precisato al punto 3 del § 2, ad un conto di contabilità speciale sia associato un unico codice funzionario delegato. Gli stessi uffici provvederanno tempestivamente ad inserire le associazioni mancanti e a cessare le associazioni non più attive. Si precisa che tale associazione è condizione necessaria per attivare l'*iter* di avvio per l'emissione dell'ordinativo informatico.

Per gli utenti che emettono gli ordinativi di contabilità speciale tramite le funzionalità di SICOGE, altro presupposto necessario è la connessione al sito di SICOGE dell'amministrazione di appartenenza, mediante il Sistema pubblico di connettività (SPC).

L'attività di definizione degli uffici e delle utenze sul SICOGE è competenza delle singole Amministrazioni centrali, presso le quali operano uno o più amministratori di sistema che, su indicazione delle strutture interne di riferimento, provvedono al censimento degli uffici e degli utenti ed alle loro abilitazioni alle funzioni. Per la gestione degli ordinativi di contabilità speciale dovranno essere inseriti, qualora non fossero già presenti, gli uffici SICOGE corrispondenti a ciascuna struttura che opera come funzionario delegato. A ciascun codice ufficio saranno associate le utenze necessarie sia all'inserimento dei dati dell'ordinativo informatico di contabilità speciale (compilatori) sia alla firma digitale dello stesso (titolare e sostituto). Si ricorda che per la definizione delle utenze occorre indicare nome, cognome, codice fiscale, codice ufficio SICOGE e il codice meccanografico RGS attribuito al funzionario delegato. Le utenze dovranno essere completate con l'associazione dei profili contenenti le funzioni di pertinenza, secondo il ruolo rivestito. Entro il 4 dicembre 2015 l'Ufficio VII dell'IGICS invierà ai presidi SICOGE delle Amministrazioni un file strutturato con l'elenco dei funzionari delegati per i quali sul sistema SPESE sarà presente e valida la relazione con il conto di contabilità speciale. Tale file riporterà:

il codice funzionario delegato e la descrizione corrispondente;

il numero del conto di contabilità speciale associato.

Sotto la propria responsabilità le Amministrazioni centrali dovranno verificare i dati presenti sul file e completare ciascuna evidenza con l'indicazione della user id di SICOGE, assegnata dall'amministratore di sistema al titolare, il nome, cognome e codice fiscale del funzionario delegato titolare.
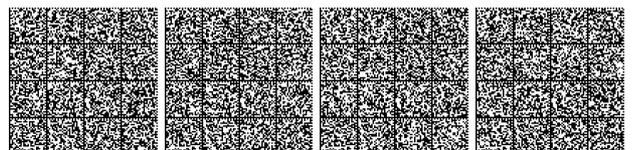
Il file completato e validato dovrà essere restituito all'Ufficio VII di IGICS indirizzandolo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rgs.igics@pec.mef.gov.it e igics.sicoge@tesoro.it.

La trasmissione del file costituirà comunicazione ufficiale dell'Amministrazione; i dati contenuti saranno acquisiti sulla base dati SICOGE.

Il funzionario delegato dovrà poi utilizzare la funzione «Comunicazione firme digitali», presente nel menù di SICOGE, per verificare a sua volta i propri dati, indicare eventualmente un suo sostituto o delegato alla firma, già censito sull'applicativo SICOGE, e confermare le indicazioni con la propria firma digitale.

Nel caso di avvicendamento nella figura del titolare, il funzionario delegato uscente potrà utilizzare la funzione «Comunicazione firme digitali» per disabilitare la propria utenza alla firma dei titoli sulla contabilità speciale associata e per dichiarare il funzionario delegato subentrante, che dovrà già essere stato preventivamente dotato di una propria utenza associata all'ufficio dal presidio SICOGE della propria Amministrazione.

Nel caso in cui tale avvicendamento diretto non venga effettuato, l'Amministrazione centrale potrà inviare il file strutturato, utilizzato per l'avvio della procedura, per comunicare le generalità del nuovo titolare; il file sarà acquisito sul SICOGE per consentire al nuovo funzionario delegato di confermare a sua volta i propri dati e modificare o revocare la delega di firma eventualmente inserita dal suo predecessore.

4. *Emissione degli ordinativi di contabilità speciale informatici.*

L'emissione degli ordinativi di contabilità speciale informatici sarà disponibile agli utenti a partire dall'11 gennaio 2016, nel presupposto che siano state completate tutte le attività propedeutiche descritte nel § 3.

Di seguito si espone una sintetica rassegna, commentata in modo essenziale, delle informazioni richieste per l'emissione degli ordinativi:

1) indicatore provenienza fondi: individua l'origine dei fondi utilizzati per un determinato pagamento, cioè la relativa fonte di finanziamento. In particolare, se i fondi provengono da trasferimenti dal bilancio dello Stato o di amministrazioni autonome, ovvero da altri conti aperti presso la tesoreria statale è necessario indicare alcune informazioni di dettaglio (2), reperibili dalla rendicontazione giornaliera messa a disposizione degli utenti (per una illustrazione della rendicontazione giornaliera, si rinvia al successivo § 5) oltre che dal modello 68TP, già oggi a disposizione degli utenti;

2) appositi campi prevedono l'indicazione delle codifiche della spesa. Si segnalano in particolare: il Codice gestionale della spesa (3), obbligatorio per tutti i pagamenti in ottemperanza alla disciplina vigente e, ricorrendone i presupposti di legge, il CIG (Codice identificativo di gara), previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; il CUP (Codice unico di progetto), contemplato dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) i cui codici sono stati approvati con il regolamento (CE) del 28 novembre 2007, n. 213;

3) importo: va riportato l'importo preciso del pagamento, senza arrotondamenti e indicando due decimali;

4) causale di pagamento: si tratta di un campo libero a disposizione di chi emette il titolo per comunicare la transazione sottostante. Il numero dei caratteri digitabili varia in funzione della modalità di estinzione indicata sul singolo ordinativo;

5) generalità complete o denominazione del creditore: qualora il beneficiario del pagamento sia una persona fisica vanno specificate le relative generalità, mentre nel caso di un soggetto diverso dalla persona fisica va indicata la ragione sociale, per le società di persone, e la denominazione per gli altri soggetti. Ad ogni modo, deve essere riportato il relativo codice fiscale e, se posseduto, anche il numero di partita IVA.

Dal punto di vista operativo, poi, si reputa utile fornire alcune informazioni aggiuntive sulle specifiche modalità di estinzione degli ordinativi informatici:

*a)* pagamento con bonifico in conto corrente: si tratta di una modalità di estinzione conforme allo standard SEPA (Single Euro Payments Area) utilizzabile per i pagamenti con accreditamento su conto corrente bancario o postale, individuato esclusivamente tramite l'IBAN (International Bank Account Number). Per i conti correnti bancari aperti in paesi aderenti all'area euro è ancora necessario indicare anche il BIC (Bank Identifier Code). Nel campo dedicato all'importo è possibile digitare fino a tredici cifre intere e due decimali. Per i pagamenti su conti correnti esteri e per quelli sui conti correnti nazionali intestati a soggetti non residenti vanno indicati anche la causale valutaria e il codice paese (ISO);

*b)* pagamento a mezzo vaglia: il dato relativo al recapito del beneficiario va valorizzato con il pertinente indirizzo. Nel caso in cui il creditore chieda l'invio del vaglia a un diverso destinatario, dovranno essere indicati il nome e cognome di quest'ultimo e l'effettivo indirizzo di destinazione;

*c)* pagamento in contanti presso gli uffici postali: il decreto ministeriale 30 aprile 2015 estende questa modalità di estinzione agli ordinativi di contabilità speciale informatici. Il pagamento viene eseguito mediante il c.d. bonifico domiciliato, cioè un bonifico per il quale l'applicativo informatico preimposta l'IBAN che identifica Poste italiane S.p.a., permettendo al beneficiario di riscuotere in contanti il proprio credito presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. Elemento indispensabile per consentire il pagamento da parte di Poste è il codice fiscale del beneficiario, da riportare sul titolo;

(2) Per i fondi provenienti dal bilancio dello Stato o di Amministrazioni autonome le informazioni richieste sono: codice di Ragioneria/stato di previsione/appendice per l'individuazione dell'Amministrazione che ha trasferito i fondi, oltre a capitolo/articolo. Nell'unita tabella (allegato C) è riportato l'elenco dei codici di Ragioneria/stato di previsione/appendice riferiti ai Ministeri e alle altre Amministrazioni statali. Per i fondi provenienti da altri conti di tesoreria è richiesto il numero del conto di provenienza e il codice della tesoreria sulla quale il conto è attestato.

(3) Per l'elenco dei Codici gestionali della spesa si rinvia alla circolare RGS 5/2009.
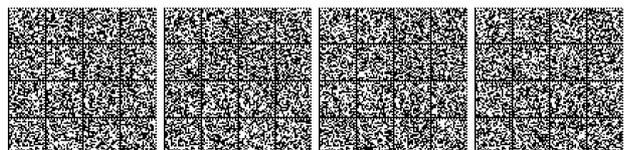
*d)* pagamento in contanti presso le tesorerie dello Stato: si tratta della modalità ordinaria di pagamento in contanti con riscossione presso la sede della tesoreria statale indicata sul titolo di pagamento. È opportuno segnalare a questo proposito che è in corso un'ulteriore riorganizzazione delle sedi periferiche della Banca d'Italia che si concluderà con il mese di gennaio 2016 e lascerà operative solo 32 tesorerie sul territorio nazionale: i titoli da pagare in contanti presso le tesorerie, pertanto, potranno essere emessi e resi estinguibili solo sulle tesorerie rimaste operative (4);

*e)* sistemazione partite pagate e contabilizzate in conto sospeso: i funzionari delegati di contabilità speciale che hanno emesso speciali ordini di pagamento in conto sospeso (SOP) (5) per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, effettuano la regolarizzazione contabile dell'operazione con l'emissione di un titolo di pagamento ordinario, utilizzando la modalità di estinzione «sistemazione pagamenti urgenti» e indicando «Il Capo della Tesoreria» nei dati relativi agli estremi del creditore. In particolare, per i pagamenti a suo tempo effettuati con SOP informatici, è necessario valorizzare sul titolo il campo relativo all'identificativo partita, cioè il numero che individua in modo univoco il pagamento registrato nel conto sospeso collettivi, disponibile sul sistema SICOGE.

Da un punto di vista più generale, si segnala che le somme relative a titoli informatici estinguibili con pagamento in contanti, presso la tesoreria statale ovvero presso gli uffici postali, qualora non riscosse dal beneficiario entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, sono riaccreditate sulla contabilità speciale di provenienza e vengono riprese in carico dal titolare della contabilità stessa (6). Si richiama quindi l'attenzione sui predetti tempi di riscossione per una corretta informativa ai creditori che scelgono il pagamento in contanti.

Si rappresenta infine che non è possibile l'emissione di ordinativi secondari informatici collettivi, in quanto, proprio per le caratteristiche intrinseche e procedurali del titolo telematico, sono esclusi in modo definitivo i pagamenti effettuati con un unico titolo cui è allegata una lista di beneficiari.

Ulteriori istruzioni sulle procedure legate alla gestione ed emissione degli ordinativi di contabilità speciale saranno fornite con apposite guide operative, rese disponibili sia per l'applicativo GEOCOS che per SICOGE.

5. *Rendicontazione giornaliera a disposizione degli utenti.*

(4) Si veda al riguardo la circolare RGS n. 28 del 28 settembre 2015.

(5) Si veda al riguardo la circolare RGS n. 24 del 4 agosto 2015.

(6) Si vedano gli articoli 2, comma 4, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 30 aprile 2015.

Come stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 aprile 2015, la Banca d'Italia trasmette la rendicontazione giornaliera e mensile delle operazioni (versamenti, pagamenti, prenotazioni, saldo) effettuate sulle contabilità speciali con un flusso telematico firmato digitalmente. Questa rendicontazione è messa giornalmente a disposizione degli utenti sugli applicativi utilizzati (o trasmessa via FTP ai titolari che hanno predisposto gli ordinativi sui propri applicativi), per la necessaria informativa indispensabile sia sotto il profilo operativo che per le attività di verifica.

In particolare, oltre a informazioni sul saldo giornaliero della contabilità speciale, le funzioni di interrogazione presentano le seguenti informazioni rilevanti:

«Transaction Reference Number» (TRN), che corrisponde al numero di operazione bancaria con cui vengono immessi nel circuito i bonifici disposti, con riferimento ai pagamenti da accreditare in conto corrente bancario o postale; la Banca d'Italia notifica anche il TRN delle operazioni bancarie di storno dei titoli non andati a buon fine;

data di estinzione del titolo;

estremi identificativi delle quietanze emesse a fronte di titoli estinguibili con versamento al bilancio dello Stato ed estremi dei versamenti su altri conti aperti presso la tesoreria statale;

informazioni relative a operazioni effettuate dalle Tesorerie sulle disponibilità delle contabilità speciali, quali accantonamento dei fondi in caso di atti impeditivi al pagamento (di regola pignoramenti) e successivo eventuale pagamento sulla base di ordinanze di assegnazione da parte del giudice competente;

informazioni che individuano la provenienza dei fondi e la causale del versamento, oltre al TRN qualora il versamento sulla contabilità speciale sia stato effettuato con bonifico.

In conclusione, si invitano tutti i titolari di contabilità speciali ad assumere le necessarie iniziative per effettuare quanto prima gli adempimenti necessari all'utilizzo delle nuove procedure, con particolare attenzione alla definizione delle utenze e alla verifica del possesso e della validità dei dispositivi di firma digitale.

Nel raccomandare di voler provvedere alla massima diffusione delle presenti indicazioni, si confida, a garanzia e tutela della finanza pubblica, sulla consueta attenta e fattiva collaborazione.

Roma, 16 novembre 2015

*Il Ragioniere Generale dello Stato*
FRANCO
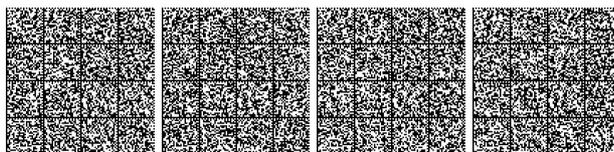
ALLEGATO *A*

**DA INVIARE SU CARTA INTESTATA TRAMITE PEC**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
Ispettorato Generale per la Finanza
delle Pubbliche Amministrazioni Ufficio XII
rgs.igepa.utenzegeocos@pec.mef.gov.it

Il sottoscritto……………………………………………………………………………nato a…………………………………………… il………………………………., comunica il proprio subentro al precedente titolare della contabilità speciale n……………………… presso la Tesoreria di……………………………….

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente, sono conformi agli originali:

- documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto);
- codice fiscale;
- provvedimento di nomina a funzionario delegato, commissario delegato, ecc.

Comunica, inoltre, che il proprio indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere *user id* e prima *password* per l'accesso al sistema GEOCOS è il seguente:

……………………………………………………………………………………………………………………

Data……………………………  Firma

ALLEGATO *B*

**DA INVIARE SU CARTA INTESTATA TRAMITE PEC**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
Ispettorato Generale per la Finanza
delle Pubbliche Amministrazioni Ufficio XII
rgs.igepa.utenzegeocos@pec.mef.gov.it

Il sottoscritto…………………………………………………………………………nato a…………………………………………..
il………………………………., chiede, in qualità di…………………………………………………………………………., (1)
l'apertura di una contabilità speciale, presso la Tesoreria di…………………………………., ai sensi (2):

- della legge, n……del…………articolo……..
- dell'Ordinanza di Protezione Civile n……..del……….articolo……..
- DPCM n………del……………articolo………
- degli articoli 8 e 10 del DPR 20 aprile 1994, n. 367 (3)

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente, sono conformi agli originali:

- documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto);
- codice fiscale;
- provvedimento di nomina a funzionario delegato, commissario delegato, ecc.

Comunica, inoltre, che il proprio indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere *user id* e prima *password* per l'accesso al sistema GEOCOS è il seguente:

…………………………………………………………………………………………………………………

Data……………………………         Firma

(1) Specificare la qualifica: Funzionario delegato, Commissario delegato, Commissario straordinario, ecc.
(2) Indicare il presupposto normativo per l'apertura della contabilità speciale.
(3) Nel caso di apertura della c\s ai sensi degli artt. 8 e 10 del DPR 367/1994, è necessario allegare, oltre al provvedimento di nomina del titolare, l'accordo di programma, i decreti di finanziamento, altra documentazione di supporto

ALLEGATO *C*
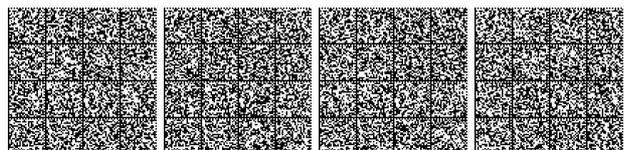
## INDICATORE PROVENIENZA FONDI

### MINISTERI E AMMINISTRAZIONI AUTONOME

**(codice Ragioneria / stato previsione / appendice)**

| Codice Ragioneria | Stato previsione | Appendice | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 0610 | 6 | 0 | Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
| 0620 | 13 | 0 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
| 0700 | 12 | 0 | Ministero della difesa |
| 0720 | 05 | 0 | Ministero della giustizia |
| 0730 | 03 | 0 | Ministero dello sviluppo economico |
| 0740 | 08 | 0 | Ministero dell'interno |
| 0820 | 07 | 0 | Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
| 0830 | 15 | 0 | Ministero della salute |
| 0840 | 02 | 0 | Ministero dell'economia e delle finanze |
| 0850 | 10 | 0 | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
| 0870 | 14 | 0 | Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo |
| 0880 | 09 | 0 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
| 0900 | 04 | 0 | Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
| 0740 | 08 | 4 | Fondo edifici di culto |
| 0940 | 19 | 3 | Corte dei conti |
| 0950 | 19 | 4 | Scuola nazionale dell'amministrazione |
| 0960 | 19 | 6 | Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| 0970 | 19 | 7 | Consiglio di Stato e T.A.R. |
| 1040 | 19 | 9 | Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro |

**15A09263**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

### Approvazione delle nuove perimetrazioni che riguardano i territori comunali di Castellaneta, Carosino, Monteiasi, San Giorgio Ionico, Vico del Gargano, Ugento, San Pietro Vernotico.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 25/11/2015 e riguardano i territori comunali di Castellaneta, Carosino, Monteiasi, San Giorgio Ionico, Vico del Gargano, Ugento, San Pietro Vernotico.

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

**15A09261**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ESSO Italiana S.r.l., in Augusta, per l'esercizio della raffineria nel Comune di Augusta, limitatamente alle emissioni in atmosfera.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000250 del 25 novembre 2015, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 0000519 del 16 settembre 2011 rilasciata alla società ESSO Italiana S.r.l., identificata dal codice fiscale 00473410587, con sede legale in Contrada Marcellino - 96011 - Augusta (SR), per l'esercizio della Raffineria ubicata nel comune di Augusta (SR), limitatamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**15A09260**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0631 |
| Yen | 130,92 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,025 |
| Corona danese | 7,4606 |
| Lira Sterlina | 0,70250 |
| Fiorino ungherese | 311,13 |
| Zloty polacco | 4,2403 |
| Nuovo leu romeno | 4,4490 |
| Corona svedese | 9,2496 |
| Franco svizzero | 1,0848 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,1755 |
| Kuna croata | 7,6280 |
| Rublo russo | 69,6382 |
| Lira turca | 3,0267 |
| Dollaro australiano | 1,4793 |
| Real brasiliano | 3,9654 |
| Dollaro canadese | 1,4222 |
| Yuan cinese | 6,7926 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2391 |
| Rupia indonesiana | 14542,92 |
| Shekel israeliano | 4,1278 |
| Rupia indiana | 70,5699 |
| Won sudcoreano | 1232,02 |
| Peso messicano | 17,6320 |
| Ringgit malese | 4,5667 |
| Dollaro neozelandese | 1,6322 |
| Peso filippino | 50,129 |
| Dollaro di Singapore | 1,5080 |
| Baht tailandese | 38,133 |
| Rand sudafricano | 14,9056 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**15A09337**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0651 |
| Yen | 130,52 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,033 |
| Corona danese | 7,4605 |
| Lira Sterlina | 0,70620 |
| Fiorino ungherese | 311,89 |
| Zloty polacco | 4,2607 |
| Nuovo leu romeno | 4,4467 |
| Corona svedese | 9,2622 |
| Franco svizzero | 1,0832 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,2090 |
| Kuna croata | 7,6335 |
| Rublo russo | 70,4467 |
| Lira turca | 3,0675 |
| Dollaro australiano | 1,4763 |
| Real brasiliano | 3,9550 |
| Dollaro canadese | 1,4229 |
| Yuan cinese | 6,8048 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2547 |
| Rupia indonesiana | 14618,17 |
| Shekel israeliano | 4,1300 |
| Rupia indiana | 70,6582 |
| Won sudcoreano | 1229,46 |
| Peso messicano | 17,6141 |
| Ringgit malese | 4,5192 |
| Dollaro neozelandese | 1,6368 |
| Peso filippino | 50,145 |
| Dollaro di Singapore | 1,5074 |
| Baht tailandese | 38,141 |
| Rand sudafricano | 14,9808 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**15A09338**
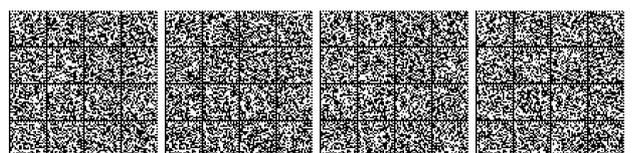
## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0586 |
| Yen | 129,94 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,025 |
| Corona danese | 7,4606 |
| Lira Sterlina | 0,7018 |
| Fiorino ungherese | 312,11 |
| Zloty polacco | 4,2603 |
| Nuovo leu romeno | 4,4414 |
| Corona svedese | 9,2717 |
| Franco svizzero | 1,0820 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,1810 |
| Kuna croata | 7,6335 |
| Rublo russo | 69,7339 |
| Lira turca | 3,0472 |
| Dollaro australiano | 1,4601 |
| Real brasiliano | 3,9890 |
| Dollaro canadese | 1,4108 |
| Yuan cinese | 6,7611 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2047 |
| Rupia indonesiana | 14490,93 |
| Shekel israeliano | 4,1098 |
| Rupia indiana | 70,1855 |
| Won sudcoreano | 1211,88 |
| Peso messicano | 17,5204 |
| Ringgit malese | 4,4619 |
| Dollaro neozelandese | 1,6160 |
| Peso filippino | 49,834 |
| Dollaro di Singapore | 1,4888 |
| Baht tailandese | 37,8090 |
| Rand sudafricano | 14,9158 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**15A09339**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0612 |
| Yen | 130,06 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,032 |
| Corona danese | 7,4602 |
| Lira Sterlina | 0,70280 |
| Fiorino ungherese | 312,27 |
| Zloty polacco | 4,2724 |
| Nuovo leu romeno | 4,4424 |
| Corona svedese | 9,2756 |
| Franco svizzero | 1,0868 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,1930 |
| Kuna croata | 7,6295 |
| Rublo russo | 69,9537 |
| Lira turca | 3,0870 |
| Dollaro australiano | 1,4685 |
| Real brasiliano | 3,9935 |
| Dollaro canadese | 1,4119 |
| Yuan cinese | 6,7805 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2247 |
| Rupia indonesiana | 14609,48 |
| Shekel israeliano | 4,1199 |
| Rupia indiana | 70,6402 |
| Won sudcoreano | 1219,31 |
| Peso messicano | 17,5522 |
| Ringgit malese | 4,4952 |
| Dollaro neozelandese | 1,6144 |
| Peso filippino | 50,013 |
| Dollaro di Singapore | 1,4944 |
| Baht tailandese | 37,949 |
| Rand sudafricano | 15,0956 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**15A09340**
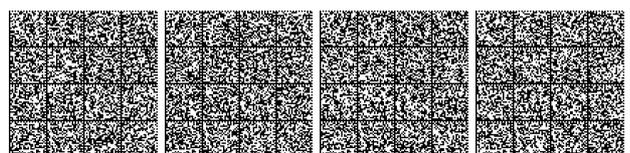
## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0580 |
| Yen | 129,75 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,024 |
| Corona danese | 7,4605 |
| Lira Sterlina | 0,70290 |
| Fiorino ungherese | 312,08 |
| Zloty polacco | 4,2631 |
| Nuovo leu romeno | 4,4467 |
| Corona svedese | 9,2420 |
| Franco svizzero | 1,0900 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,1885 |
| Kuna croata | 7,6230 |
| Rublo russo | 69,9945 |
| Lira turca | 3,0865 |
| Dollaro australiano | 1,4689 |
| Real brasiliano | 3,9359 |
| Dollaro canadese | 1,4121 |
| Yuan cinese | 6,7650 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2001 |
| Rupia indonesiana | 14628,60 |
| Shekel israeliano | 4,1130 |
| Rupia indiana | 70,6449 |
| Won sudcoreano | 1221,76 |
| Peso messicano | 17,5099 |
| Ringgit malese | 4,5150 |
| Dollaro neozelandese | 1,6189 |
| Peso filippino | 49,921 |
| Dollaro di Singapore | 1,4927 |
| Baht tailandese | 37,972 |
| Rand sudafricano | 15,1490 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**15A09341**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0579 |
| Yen | 130,22 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,030 |
| Corona danese | 7,4604 |
| Lira Sterlina | 0,70480 |
| Fiorino ungherese | 311,58 |
| Zloty polacco | 4,2721 |
| Nuovo leu romeno | 4,4503 |
| Corona svedese | 9,2070 |
| Franco svizzero | 1,0903 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,1935 |
| Kuna croata | 7,6330 |
| Rublo russo | 69,9854 |
| Lira turca | 3,0789 |
| Dollaro australiano | 1,4671 |
| Real brasiliano | 4,0709 |
| Dollaro canadese | 1,4143 |
| Yuan cinese | 6,7689 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,1989 |
| Rupia indonesiana | 14645,43 |
| Shekel israeliano | 4,0972 |
| Rupia indiana | 70,5275 |
| Won sudcoreano | 1224,21 |
| Peso messicano | 17,5569 |
| Ringgit malese | 4,5067 |
| Dollaro neozelandese | 1,6120 |
| Peso filippino | 49,921 |
| Dollaro di Singapore | 1,4940 |
| Baht tailandese | 37,926 |
| Rand sudafricano | 15,2894 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**15A09342**
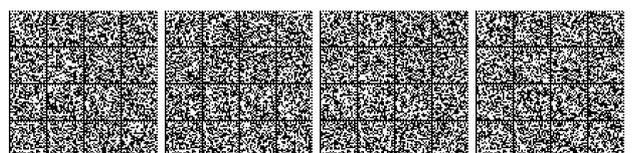
# MINISTERO DELLA SALUTE

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastiplan LC», 300 mg / 20 mg (cefapirina/prednisolone) sospensione intramammaria per bovine in lattazione.**

*Estratto del provvedimento n. 746 del 13 novembre 2015*

Medicinale veterinario MASTIPLAN LC, 300 mg / 20 mg (cefapirina/prednisolone) sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Confezioni: (A.I.C. n. 103818).

Titolare A.I.C.: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 NL-5381 AN Boxmeer (Olanda).

Oggetto del provvedimento: procedura Europea n. IT/V/0121/001/II/010.

Si autorizzano le modifiche apportate agli stampati illustrativi a seguito della conclusione della procedura di variazione tipo II intesa ad armonizzare i testi della procedura di registrazione iniziale con i testi della procedura di Repeat Use.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**15A09253**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Forcyl Swine» 160 mg/ml, soluzione iniettabile per suini.**

*Estratto del provvedimento n. 756 del 17 novembre 2015*

Medicinale veterinario FORCYL SWINE 160 mg/ml, soluzione iniettabile per suini

Confezioni:

Flacone da 50 ml (A.I.C. n. 104428014)

Flacone da 100 ml (A.I.C. n. 104428026)

Flacone da 250 ml (A.I.C. n. 104428038)

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l, via Piana 265 – 47032 Bertinoro (FC)

Oggetto del provvedimento:

Variazione n. FR/V/0220/002/II/007

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: aggiunta di un nuovo agente patogeno per il trattamento delle infezioni respiratorie.

Per effetto delle suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato, in particolare:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Suini all'ingrasso: trattamento delle infezioni respiratorie sostenute da ceppi sensibili di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida. Suinetti svezzati: trattamento delle infezioni intestinali sostenute da ceppi sensibili di E. coli. Scrofe post-partum: trattamento della sindrome Mastite Metrite Agalassia (forma di sindrome da Disgalassia post-partum, PPDS) sostenuta da ceppi di E. coli sensibili a marbofloxacina.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La marbofloxacina è un antimicrobico battericida sintetico appartenente al gruppo dei fluorochinoloni che agisce tramite l'inibizione della DNA girasi. Ha un ampio spettro d'azione in vitro contro batteri Gram positivi e Gram negativi.

Nel periodo dal 2005 al 2009, l'attività della marbofloxacina nei confronti di Pasteurella multocida (n=641) e Escherichia coli (n=1245) isolati da malattie dei suini in Europa è stata:

per P. multocida: MIC range: 0,004-2 µg/ml,

MIC50: 0,015 µg/ml,

MIC90: 0,038 µg/ml,

per E. coli (infezioni intestinali): MIC range: 0,008-32 µg/ml,

MIC50: 0,025 µg/ml,

MIC90: 0,571 µg/ml.

per E. coli (sindrome *MMA)*: MIC range: 0,008-32 µg/ml,

MIC50: 0,023 µg/ml,

MIC90: 0,322 µg/ml.

La distribuzione delle MIC di marbofloxacina tra i ceppi di E. coli isolati in patologie intestinali o nella sindrome MMA sono simili con una distribuzione trimodale.

I breakpoint clinici definiti per marbofloxacina sono S ≤ 1 µg/ml, I = 2 µg g/ml e R ≥ 4 µg g/ml per le Pasteurellaceae secondo il "Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie" (= Società Francese di microbiologia) (CA-SFM 2013).

Tra il 2009 e il 2012, l'attività di marbofloxacina contro Actinobacillus pleuropneumoniae (n = 157) isolato da malattie dei suini in Europa è stata: MIC range: 0,015-2 µg/ml, MIC50: 0,03 µg/ml, MIC90: 0,06 µg/ml. L'attività della marbofloxacina nei confronti delle specie batteriche target è di tipo battericida concentrazione-dipendente. Dal 1999 si è osservata una diminuzione della sensibilità ai fluorochinoloni da parte di Campylobacter spp. La resistenza ai fluorochinoloni si manifesta mediante mutazione cromosomica con tre meccanismi: diminuzione della permeabilità della parete batterica, espressione della pompa di efflusso o mutazione degli enzimi responsabili del legame molecolare. Ad oggi, solo casi sporadici di resistenza plasmidio-mediata ai fluorochinoloni sono stati segnalati in animali. A seconda del meccanismo di resistenza instauratosi, possono verificarsi resistenza crociata ad altri (fluoro) chinoloni e co-resistenza con altre classi di antimicrobici.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**15A09254**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinolytic 12,5 mg/ml» Soluzione iniettabile per bovini (nuova concentrazione del medicinale veterinario già autorizzato).**

*Decreto n. 180 del 13 novembre 2015*

Medicinale veterinario DINOLYTIC 12,5 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini

Titolare A.I.C.:

La società ZOETIS ITALIA S.r.l. con sede in Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma - Codice fiscale 12000641006;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. Ctra. Camprodon s/n - "La Riba" 17813, Vall de Bianya, Girona - Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 10 ml A.I.C. n. 100178045

Flacone da 20 ml A.I.C. n. 100178058

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 100178060
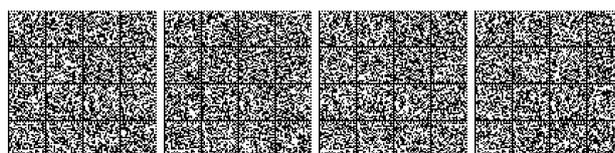
Composizione

1 ml contiene:

Principio attivo:

Dinoprost base 12,5 mg (pari a 16,77 mg di Dinoprost trometamina)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione:

Bovini;

Indicazioni terapeutiche:

Dinolytic 12,5 mg/ml è indicato nei bovini:

1. per un più efficace controllo del periodo dell'estro e della ovulazione in bovini con normale ciclo estrale;

2. per trattare bovini che esibiscono in corpo luteo funzionale ma che non manifestano un comportamento estrale (bovini con subestro o con calore silente);

3. per provocare l'aborto nei bovini;

4. per indurre il parto nei bovini;

5. per il trattamento della metrite cronica e della piometra nei bovini;

6. per un allevamento programmato nei bovini;

7. per l'impiego, in combinazione con GnRH o analoghi del GnRH, nei protocolli di inseminazione artificiale a tempo fisso nelle bovine da latte. (*omissis*);

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 1 giorno

Latte: zero giorni

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A09255**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Approvazione della delibera n. 27/15 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 24 aprile 2015.

Con ministeriale n. 36/0016912/MA004.A007/PSIC-L-68bis del 9 novembre 2015, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27/15 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 24 aprile 2015, con la quale è stato stabilito di mantenere costanti, per l'anno 2014, i montanti contributivi degli iscritti, applicando un tasso di capitalizzazione in misura pari a zero.

**15A09250**

## Approvazione della delibera n. 09/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 28 marzo 2015.

Con ministeriale n. 36/0016600/MA004.A007/PSIC-L-64 del 4 novembre 2015, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 09/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 28 marzo 2015, con la quale è stato deliberato il nuovo «Regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità».

**15A09251**

## Approvazione della delibera n. 23/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 29 novembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0016225/MA004.A007/PSIC-L-61 del 30 ottobre 2015, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 29 novembre 2014, concernente modifiche ed integrazioni all'art. 3, comma 1-*bis*, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

**15A09252**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-290) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**